



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice delegato

in relazione alla domanda di concordato preventivo presentata da

Codone srl in liquidazione,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9/11/2021;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

visto l'art.180 lf,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che:

- con ricorso presentato in data 29/1/2020 Codone srl in liquidazione ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo o per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l.f.;

- entro il termine concesso, quale in seguito prorogato, la società ha presentato il piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 161 L. Fall., che prevede il soddisfacimento dei creditori grazie al ricavato derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare, al realizzo dei crediti, alla finanza esterna per euro 1.210.000 proveniente da [REDACTED] e all'assegnazione al creditore Aporti srl degli immobili sui quali è iscritta ipoteca in proprio favore con rinuncia da parte di questi al restante credito, in particolare:

a) soddisfazione del creditore afferente alla massa Illimity (Aporti srl) attraverso le intese raggiunte nell'ambito della datio in solutum;

- b) soddisfazione integrale dei creditori aventi privilegio speciale immobiliare sulla massa AMCO e la soddisfazione parziale dei creditori aventi prelazione ipotecaria sui medesimi cespiti, con degrado a chirografo dell'importo residuo in base alle risultanze della relazione ex art. 160 co 2 l.f.;
- c) soddisfazione integrale dei creditori aventi privilegio speciale immobiliare sulla Massa Immobiliare Libera;
- d) soddisfazione integrale dei creditori aventi privilegio generale mobiliare fino agli art. 2754 e 2778 n. 8 c.c. con il ricavato residuo della Massa Immobiliare Libera e della Massa Mobiliare con parziale degrado al chirografo dei creditori con privilegio speciale ex art. 2758 n. 2 c.c.;
- e) soddisfazione parziale dei creditori riconducibili al trattamento di cui all'art. 182 ter l.f.;
- f) degrado a chirografo di tutti gli altri privilegiati generali (ad es. ex art. 2752 c. 4 e 2778 n. 20 c.c.);

suddivisione in tre classi dei creditori chirografari sia ab origine che degradati e la loro soddisfazione esclusivamente mediante finanza esterna nella misura del 20% e precisamente:

- 1) classe 1. Illimity: composta dal solo ipotecario Aporti nella misura del degrado effettuato al solo fine di indicare la quota di credito ammessa al voto ex art. 177 l.f. posto esso verrà soddisfatto attraverso la datio in solutum;
 - 2) classe 2. relativa ai crediti tributari degradati, composta dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2752 n. 1 e 2772 co 1 c.c. ai sensi del 182 ter lf.;
 - 3) classe 3. composta dagli altri privilegiati degradati e dai chirografari ab origine
- il Tribunale con provvedimento del 22/12/2020 ha evidenziato delle criticità relative alle condizioni subordinatamente alle quali sarebbe stata attribuita in via definitiva e irripetibile la finanza esterna, al termine di efficacia dell'accordo paraconcordatario convenuto con il creditore Aporti srl, all'esiguità del fondo rischi appostato a tutela del creditore ipotecario AMCO, alla necessità di ulteriori approfondimenti circa i vantaggi compensativi conseguiti all'esito dei finanziamenti infragruppo e sui comportamenti di amministratori e sindaci suscettibili di generare responsabilità patrimoniale;
- con il decreto del 9 febbraio 2021, comunicato in data 23 febbraio 2021, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato, disponendo la convocazione dell'adunanza dei

creditori per l'udienza del 15/7/2021, ritenendo superate le criticità alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate, in particolare quelle relative all'erogazione della finanza esterna e all'efficacia del negozio paraconcordatario con Aporti, negozi condizionati esclusivamente alla definitività del decreto di omologazione entro il nuovo termine del 01.01.2026, con eliminazione delle ulteriori condizioni inizialmente previste;

- all'esito il Tribunale, constatata l'approvazione del concordato da parte della maggioranza complessiva dei creditori ammessi al voto e dalla maggioranza delle classi, ha fissato l'udienza odierna ai sensi dell'art. 180 della legge fallimentare ai fini dell'omologazione del concordato preventivo;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato ritualmente notificato all'organo commissariale ed ai creditori dissenzienti;

rilevato che nessun creditore nel termine concesso in sede di adunanza ha espresso voto negativo e che non sono state formulate opposizioni;

esaminato il motivato ed articolato parere ex art. 180 l.f., con il quale l'organo commissariale ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato, ritenuto che non sussistano ragioni ostative all'omologazione del concordato;

rilevato che, la società debitrice ha chiesto di nominare il dott. Andrea Possamai quale Liquidatore Giudiziale, professionista che ha preannunciato di accettare l'incarico ad un compenso prestabilito;

p.q.m.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società Codone srl in liquidazione, con sede legale in Roma, via Emanuele Gianturco 11 e sede amministrativa e direzionale in Ponte di Piave (TV), via delle Industrie n. 19, codice fiscale e partita IVA n. [REDACTED];

CONFERMA

il Giudice delegato nominato dott.ssa Petra Uliana e i Commissari giudiziali nominati Professor Paolo Bastia, il dottor Sante Casonato e il Professor Bruno Inzitari;

NOMINA

Componenti del Comitato dei Creditori:

Studio legale Princivalli D'Alesio;

Studio legale Siccardi Giuliano;

Amco spa;

e Liquidatore Giudiziale il dott. Andrea Possamai;

DISPONE

che l'Organo Commissariale, il Liquidatore Giudiziale e il legale rappresentante della società si attengano alle seguenti disposizioni:

- la Società provvederà a definire le passività concorsuali come segue:
 - a. predisposizione, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, dell'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dell'anagrafica (indirizzo PEC e, ove non disponibile, sede legale o residenza) con suddivisione degli importi secondo le cause di prelazione e con individuazione della classe di appartenenza;
 - b. comunicazione, nei successivi 15 giorni, a ciascun creditore dell'importo riconosciuto, invitando a formulare eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
 - c. predisposizione dell'elenco definitivo dei creditori entro i 150 giorni dal provvedimento di omologa e comunicazione a ciascun creditore dell'esito delle eventuali osservazioni ricevute;
 - d. comunicazione al Commissario Giudiziale dell'elenco nominativo dei creditori, delle osservazioni ricevute e di ogni variazione (di anagrafica e di ammontare riconosciuto al passivo); l'Organo Commissariale provvederà, nei successivi 30 giorni, a formulare le proprie eventuali osservazioni ed a depositare l'elenco nominativo dei creditori nel fascicolo della procedura;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;
- il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, nel

rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

- il Liquidatore richiederà il parere del Commissario e del Comitato dei Creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio per le cause relative alla liquidazione dei cespiti aziendali, salvo i casi d'urgenza e richiederà l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- il Liquidatore terrà informato l'Organo Commissariale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- l'Organo Commissariale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- l'Organo Commissariale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo a firma del solo Liquidatore per somme fino a € 30.000,00, congiunta del Liquidatore e dell'Organo Commissariale entro il limite di € 80.000,00 e vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;
- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato da uno dei componenti del Comitato dei Creditori;
- il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non

appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato;

- al Comitato dei Creditori si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.fall;
- entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano il Liquidatore della società depositerà in cancelleria il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l. fall., corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti spettanti ai creditori;
- rammenta che, di regola, i crediti anteriori alla presentazione della domanda non godono della prededuzione;
- riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla Società ricorrente, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.Fall.

Treviso, così deciso nella Camera di consiglio del 9/11/2021

Il Giudice relatore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri